

**DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2021**

**459/2021/R/RIF**

**VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI ALLA BASE DEL CALCOLO DEI COSTI D'USO DEL CAPITALE IN ATTUAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1178<sup>a</sup> riunione del 26 ottobre 2021

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-*bis*;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2 n. 157;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito d.P.R. 158/99), recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 138/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per la

determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nei settori elettrico e gas (...)” (di seguito: deliberazione 380/2020/R/COM);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante “Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Orientamenti finali –”;
- la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;
- il comunicato dell’Autorità 28 settembre 2021, recante “Pubblicazione versione preview file TOOLMTR-2” ai fini della predisposizione tariffaria prevista all'art. 2 della deliberazione 363/2021/R/ RIF.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
  - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
  - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio 3 integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);

- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).*

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, l’articolo 1 della legge 147/13:
  - al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
  - al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”,* la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
  - al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- l’articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l’articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- ai sensi del successivo articolo 174 del decreto legislativo 267/00, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale può proporre

emendamenti allo schema di bilancio già presentato al Consiglio comunale e in corso di approvazione, motivati da variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute;

- l'articolo 193 del citato decreto legislativo 267/00 attribuisce, inoltre, agli enti locali la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021);
- con la deliberazione 138/2021/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- nei documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali e finali per la definizione del nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, predisposta anche sulla base dell'impostazione illustrata nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF e nel documento per la consultazione 282/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha, tra l'altro, rinviato ad un successivo provvedimento la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale;
- in particolare, l'MTR-2 ha rinviato ad un successivo provvedimento, da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge:
  - la quantificazione del valore del tasso di inflazione programmata,  $rpi_a$ , ai fini del calcolo del parametro  $\rho_a$  per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (comma 4.2 del MTR-2);
  - l'individuazione del vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, con la precisazione che i deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2023, 2024 e 2025 si assumono, in sede di prima approvazione, pari a 1 (comma 13.9 del MTR-2);
  - per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , la quantificazione del tasso di remunerazione del capitale investito – differenziato in ragione del diverso livello di rischio associato alle attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” – tenuto conto dell'esito al procedimento

- avviato con deliberazione 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM;
- ai fini dell'individuazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso,  $S_{LIC,a}$  (comma 14.6 del MTR-2), la quantificazione della:
    - o soglia massima pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto  $WACC_{RID,a}$ , calcolato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;
    - o soglia minima, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *debt risk premium*,  $Kd_a^{real}$ ;
  - il procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM è tuttora in corso.

**RITENUTO CHE:**

- ai fini determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sia necessario procedere – secondo quanto previsto dal MTR-2 – alla determinazione di taluni valori monetari e finanziari in continuità con quanto già disposto dal MTR, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 7 del MTR-2, individuando:
  - il valore del tasso di inflazione programmata,  $rpi_a$ , per la determinazione del parametro  $\rho_a$  relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
  - i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni;
  - il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto, nelle more della conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 380/2020/R/COM, da assoggettare a successivo conguaglio sulla base del tasso di remunerazione fissato dall'Autorità in esito al suddetto procedimento;
  - conseguentemente i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto  $WACC_{RID,a}$ , e del parametro  $Kd_a^{real}$ , per la remunerazione ( $R_{LIC,a}$ ) delle immobilizzazioni in corso,  $LIC_a$ , anche essi assoggettati a successivo conguaglio

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Adeguamenti monetari e finanziari per il calcolo delle entrate tariffarie*

- 1.1 In ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , il tasso di inflazione programmata,  $rpi_a$ , impiegato per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , di cui al comma 4.2 del MTR-2, è pari a 1,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti.
- 1.2 Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2022, secondo

quanto previsto al comma 13.9 del MTR-2, si applica il seguente vettore, che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, di cui alla seguente tabella:

Anno	Deflatore per tariffe 2022	Anno	Deflatore per tariffe 2022
1977	7,403	1999	1,426
1978	6,537	2000	1,386
1979	5,684	2001	1,358
1980	4,588	2003	1,299
1981	3,752	2004	1,265
1982	3,261	2005	1,228
1983	2,923	2006	1,195
1984	2,677	2007	1,162
1985	2,455	2008	1,126
1986	2,364	2009	1,117
1987	2,266	2010	1,117
1988	2,147	2011	1,101
1989	2,036	2012	1,064
1990	1,909	2013	1,037
1991	1,805	2014	1,024
1992	1,735	2015	1,025
1993	1,671	2016	1,021
1994	1,616	2017	1,018
1995	1,554	2018	1,020
1996	1,510	2019	1,016
1997	1,470	2020	1,009
1998	1,443	2021	1,004
		2022	1,000

- 1.3 Per gli anni  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, di cui al comma 14.2 del MTR-2, è pari a 6,3%.
- 1.4 Per gli anni  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto  $WACC_{RID,a}$  e il valore provvisorio del parametro  $Kd_a^{real}$  da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni,  $S_{LIC,a}$ , di cui al comma 14.6 del MTR-2, sono pari, rispettivamente a 5,8% e a 2,6%.
- 1.5 Il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio

del ciclo integrato dei rifiuti urbani, di cui al comma 1.3, i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto e del parametro *debt risk premium*, di cui al comma 1.4, sono oggetto di successivo conguaglio, in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, sulla base del tasso di remunerazione fissato dall’Autorità in esito al procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM e che trova applicazione a partire dall’annualità 2022.

## **Articolo 2**

### *Disposizioni finali*

- 2.1 Alla luce di quanto previsto dal comma 14.2 del MTR-2, si rinvia a successivo provvedimento la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito associato alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, come definiti al comma 1.1 del MTR-2, da adottare in coerenza con le scadenze previste dagli adempimenti regolatori e in esito al procedimento avviato con deliberazione 380/2020/R/COM.
- 2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 ottobre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*